

**COMUNE DI SAN FELICE SUL PANARO**  
**Provincia di Modena**

**TESTO COORDINATO DEL  
REGOLAMENTO  
SUL DIRITTO DI ACCESSO  
ALLE INFORMAZIONI  
E AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI**

**ALLEGATO B)**  
**Delibera C.C. N. 74**  
**del 31.10.1997**

**Ufficio Segreteria**  
**Stampato il 27.10.1997**



**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
**Corradini Dott. Mirella**

**MUNICIPIO DI S. FELICE SUL PANARO**  
Si dichiara che il presente n. 220  
avviso è stato pubblicato a quest'Albo  
Pretorio dal giorno 05.12.1997  
al 19.12.1997 senza  
che sia stato presentato alcun reclamo.  
S. Felice sul-Panaro 29.12.97

**IL MESSO INCARICATO**





**COMUNE DI SAN FELICE SUL PANARO**  
**Provincia di Modena**

**REGOLAMENTO COMUNALE**  
**SUL DIRITTO DI ACCESSO ALLE INFORMAZIONI**  
**E AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI**

**INDICE**

- ART. 1 - Diritto all'informazione
- ART. 2 - Soggetti del diritto di accesso alle informazioni ed agli atti dell'Amministrazione Comunale
- ART. 3 - Soggetti ed oggetto del diritto di accesso ai documenti amministrativi
- ART. 4 - Pubblicità dell'attività amministrativa comunale
- ART. 5 - Diritto di accesso ai documenti amministrativi
- ART. 6 - Procedimento di accesso
- ART. 7 - Limitazioni al diritto di accesso
- ART. 8 - Comunicazione dell'inizio del procedimento
- ART. 9 - Risposta alla richiesta di accesso
- ART. 10 - Termini
- ART. 11 - Ufficio informazioni
- ART. 12 - Informazioni contenute in strumenti informatici
- ART. 13 - Norme particolari inerenti l'accesso alle informazioni in materia di ambiente
- ART. 14 - Casi di esclusione
- ART. 15 - Modalità del procedimento di accesso
- ART. 16 - Entrata in vigore



# COMUNE DI SAN FELICE SUL PANARO

PROVINCIA DI MODENA  
C.A.P. 41038 - Tel. (0535) 84.361  
P. IVA 00668130362

## ART. 1 DIRITTO ALL'INFORMAZIONE

1. L'Amministrazione comunale garantisce a tutti i cittadini, nelle forme previste dal presente regolamento, il diritto all'informazione relativa all'attività svolta dall'Ente, ai dati dei quali sia in possesso ai fini dell'attività amministrativa, ancorché si riferiscano ad attività poste in essere dalla Unità Locale Socio Sanitaria, da Consorzi o da Società a partecipazione comunale.

## ART. 2 SOGGETTI DEL DIRITTO DI ACCESSO ALLE INFORMAZIONI ED AGLI ATTI DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

1. Il diritto di accesso alle informazioni ed agli atti dell'Amministrazione Comunale, di cui all'art. 7 della legge 8 giugno 1990, n. 142, è assicurato:

- a) a tutti i cittadini residenti nel Comune, dotati della capacità di agire secondo l'art. 2 del Codice Civile;
- b) ai Consiglieri Comunali ed agli altri soggetti ai quali il diritto di accesso è garantito da norme speciali di cui alla legge n. 142/90;
- c) ai rappresentanti delle:
  - associazioni ed istituzioni registrate per l'attività di partecipazione che svolgono nel Comune;
  - organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui all'art. 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266;
  - associazioni di protezione ambientale riconosciute ai sensi dell'art. 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349;
- d) ai rappresentanti delle:
  - istituzioni ed associazioni di cittadini che hanno sede nel Comune e che, pur non rientrando fra quelle in precedenza elencate, svolgono nel territorio comunale attività sociale, culturale ed economica d'interesse generale;
  - persone giuridiche, pubbliche e private, che hanno sede o centro di attività nel territorio comunale;
- e) alle pubbliche amministrazioni che siano interessate all'accesso alle informazioni ed agli atti per lo svolgimento delle funzioni ad esse attribuite;
- f) ad ogni altra persona fisica o giuridica, istituzione, associazione od organizzazione che non abbia residenza, sede o centro di attività nel Comune e che richieda di esercitare i diritti di accesso sopra stabiliti per le finalità e con i limiti previsti dal successivo art. 3.

2. La richiesta di accesso delle pubbliche amministrazioni deve essere effettuata da parte del responsabile del procedimento amministrativo in corso presso le stesse o dal titolare dell'ufficio procedente.



## COMUNE DI SAN FELICE SUL PANARO

PROVINCIA DI MODENA  
C.A.P. 41038 - Tel. (0535) 84.361  
P. IVA 00668130362

3. Per le modalita' di ammissione all'accesso degli altri soggetti di cui al primo comma, effettuate direttamente od a mezzo di rappresentanti, tutori o curatori, si osservano le disposizioni di cui ai successivi articoli.

### ART. 3

#### SOGGETTI ED OGGETTO DEL DIRITTO DI ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

1. L'esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi e' riconosciuto a chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, in conformita' a quanto stabilito dall'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

2. Il diritto di accesso dei soggetti di cui al precedente comma e' esercitato relativamente ai documenti amministrativi ed alle informazioni dagli stessi desumibili il cui oggetto e' correlato con l'interesse, sopra definito, di cui il richiedente dimostri, con idonea e specifica motivazione, di essere titolare.

3. Con la definizione "documento amministrativo" s'intende ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica e di qualunque altra specie del contenuto di documenti, anche interni, formati dagli organi del Comune, o di atti di altre pubbliche amministrazioni o, comunque, di documenti stabilmente detenuti dall'Ente e dallo stesso utilizzati ai fini della propria attivita' amministrativa.

### ART. 4

#### PUBBLICITA' DELL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA COMUNALE

1. Al fine di garantire la trasparenza e l'imparzialita' della propria azione, l'Amministrazione rende pubblici con mezzi idonei, a cura delle unita' organizzative competenti:

a) i dati di natura economica attinenti alle scelte di pianificazione e alla destinazione delle risorse disponibili; i parametri assunti come rilevanti per il riparto delle risorse tra i diversi settori di intervento dell'Amministrazione comunale; i dati relativi ai costi di gestione dei servizi ed al loro andamento in rapporto ai vincoli di spesa;

b) i criteri e le modalita' cui essa si attiene nella concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari, vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati;

c) i criteri e le modalita' adottati per gli appalti di opere pubbliche, l'elenco delle imprese invitate, di quelle partecipanti e di quelle escluse dalle gare; l'impresa vincitrice o prescelta, indicando il sistema di aggiudicazione prescelto;



## COMUNE DI SAN FELICE SUL PANARO

PROVINCIA DI MODENA  
C.A.P. 41038 - Tel. (0535) 84.361  
P. IVA 00668130362

d) i criteri e le modalita' per lo svolgimento dei pubblici concorsi, in particolar modo con riferimento alla composizione delle commissioni giudicatrici, ove cio' non sia gia' disciplinato dalla legge;

e) i criteri e le modalita' per la fornitura di beni e servizi;

f) i dati relativi alle condizioni di vita nel suo complesso in possesso dell'Amministrazione comunale, ivi compresi i dati relativi all'inquinamento ambientale e alla potabilita' delle acque destinate al consumo umano.

### ART. 5

#### DIRITTO DI ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

1. Il presente regolamento disciplina il diritto di accesso ai documenti amministrativi a tutti i cittadini, singoli o associati, ai soggetti che per motivi di lavoro o di studio operino sul territorio comunale, anche di origine extracomunitaria che abbiano un interesse personale e concreto per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, relativi a:

a) provvedimenti adottati dal consiglio e dalla giunta comunale, anche se non ancora esecutivi;

b) ordinanze sindacali;

c) atti e documenti di cui sia espressamente prevista la pubblicazione;

d) verbali di tutti gli organi collegiali;

e) direttive, istruzioni, circolari;

f) elaborazioni statistiche di dati, contenute nelle banche dati informatizzate, gestite dall'Amministrazione comunale. A tal fine, la Giunta Comunale delibera e rende pubblico l'elenco delle elaborazioni ottenibili dalle singole banche-dati che, per loro natura o per disposizione di legge, sono coperte da segreto, nonche' di quelle che sono conoscibili solamente da determinate categorie di soggetti pubblici e privati e di quelle cui tutti possono accedere.

2. Viene garantito il diritto di chiunque di ottenere informazioni, di cui l'Amministrazione sia in possesso, concernenti la persona e la correzione gratuita di errori e l'integrazione di eventuali omissioni.

### ART. 6

#### PROCEDIMENTO DI ACCESSO

1. La richiesta di accesso viene fatta, di regola, su apposito modulo, fornito dall'Amministrazione ed indirizzata al Sindaco. Ai sensi dell'art. 3, comma 1, del D.P.R. 27 giugno 1992, n. 352, il diritto di accesso si esercita anche in via informale, mediante richiesta verbale.



## COMUNE DI SAN FELICE SUL PANARO

PROVINCIA DI MODENA  
C.A.P. 41038 - Tel. (0535) 84.361  
P. IVA 00568130362

---

2. Nella richiesta devono essere riportati:
  - a) le generalita' e l'indirizzo del richiedente;
  - b) l'indicazione del documento (o dei documenti) oggetto della richiesta, nonche' di ogni elemento utile alla identificazione;
  - c) la data e la sottoscrizione;
  - d) la motivazione della richiesta.
3. Al richiedente deve essere rilasciata copia della richiesta medesima, munita di apposito timbro, onde individuare esattamente la data di presentazione.
4. L'ufficio addetto al protocollo trasmette l'originale al responsabile del procedimento, individuato per area di competenza
5. Salvo motivate eccezioni, entro il termine di giorni 15 dalla data di presentazione della richiesta il Sindaco, con temporanea e motivata dichiarazione da trasmettere al responsabile del procedimento, esercita la facolta', riconosciuta dall'art. 7, comma 3, della legge N. 142/90, di vietare anche temporaneamente, l'esibizione degli atti richiesti, in quanto la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi e delle imprese.
6. Nel caso in cui non vi sia la dichiarazione di cui al comma precedente, il responsabile del procedimento, ove non manifesti specifiche esigenze istruttorie, non potra' opporre alcun rifiuto o ritardo all'esercizio del diritto di accesso.
7. La richiesta di accesso, salvo i casi previsti dalla legge, comporta il pagamento delle spese di riproduzione determinate ed aggiornate con provvedimento della giunta comunale.
8. La tabella delle tariffe viene fornita al richiedente congiuntamente al modulo, predisposto per la presentazione della richiesta medesima.
9. In caso di istanza irregolare o priva degli elementi che consentano l'individuazione del/i documento/i richiesto/i, l'amministrazione, entro dieci giorni, deve darne tempestiva comunicazione al richiedente, con lettera raccomandata o altra misura idonea, salvo che il responsabile del procedimento non possa egualmente individuare i documenti richiesti. Il termine del procedimento ricomincia a decorrere dalla presentazione della richiesta perfezionata, secondo quanto previsto dall'art. 4, comma 6, del D.P.R. 27 giugno 1992, n. 352.

# COMUNE DI SAN FELICE SUL PANARO

PROVINCIA DI MODENA  
C.A.P. 41038 - Tel. (0535) 84.361  
P. IVA 00668130362

## ART. 7 LIMITAZIONI AL DIRITTO DI ACCESSO

1. Fatte salve le ipotesi di segreto previste da altre leggi, con provvedimento scritto e motivato, il diritto di accesso e' soggetto:

a) a limitazione ed esclusione nelle ipotesi previste dall'art. 24, comma 2, lett. a), b), c), d) della legge n. 241/1990:

- sicurezza, difesa nazionale e relazioni internazionali;
- politica monetaria e valutaria;
- ordine pubblico e prevenzione e repressione della criminalita';
- riservatezza di terzi, persone, gruppi ed imprese, garantendo peraltro agli interessati la visione degli atti relativi ai procedimenti amministrativi, la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i loro interessi giuridici;

b) a differimento nell'ipotesi prevista dall'art. 24, comma 6, della legge n. 241/1990;

c) ad esclusione nell'ipotesi di atti preparatori relativi all'emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e programmazione, secondo la previsione dell'art. 24, comma 6, della legge n. 241/1990.

d) a temporanea esclusione ai sensi dell'art. 7, comma 3, legge n. 142/'90 per effetto di una motivata dichiarazione del Sindaco che ne vieti l'esibizione, quando pero' la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi e delle imprese.

L'esclusione temporanea di cui sopra e' disposta per l'accesso agli atti ed alle informazioni dagli stessi desumibili:

- riguardanti la vita privata delle persone fisiche, dalla cui divulgazione possa derivare una lesione della dignita' tale da impedire il pieno e libero manifestarsi della loro personalita' e l'effettiva partecipazione delle stesse alla vita della comunita' di appartenenza;
- relativo all'attivita' di gruppi, dalla cui divulgazione possa derivare una lesione immediata e diretta degli interessi statutari;
- di carattere industriale, commerciale e finanziario, la cui divulgazione puo' provocare una lesione immediata e diretta degli interessi di una impresa.

Il Sindaco, per propria iniziativa o su proposta del Segretario Comunale o del dirigente dell'unita' competente, puo' procedere all'esclusione temporanea dall'accesso di singoli atti, non compresi nelle categorie come sopra definite, sussistendo le condizioni previste dal secondo comma, che ne precludono la divulgazione.

La dichiarazione di esclusione dall'accesso deve precisare i motivi per i quali la stessa e' stata disposta, per ciascuna categoria di atti o per ciascun singolo atto non compreso in dette categorie. Nella stessa deve essere stabilito il periodo per il quale vige l'esclusione, che deve essere definito con un termine certo.

# COMUNE DI SAN FELICE SUL PANARO

PROVINCIA DI MODENA  
C.A.P. 41038 - Tel. (0535) 84.361  
P. IVA 00668130362

Deve comunque essere garantita agli interessati la visione degli atti relativi ai procedimenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o difendere i loro interessi giuridici.

E' esclusa la consultazione diretta da parte dei richiedenti dei protocolli generali o speciali, dei repertori, rubriche, e cataloghi di atti e documenti, salvo il diritto di accesso alle informazioni, alla visione ed alla estrazione di copia delle registrazioni effettuate negli stessi per singoli atti, ferme restando le preclusioni stabilite dal secondo comma del presente articolo.

Le richieste relative alla consultazione di serie periodiche o di registri di atti, relativi ad un periodo particolarmente esteso o ad un numero di atti rilevante, possono essere accolte solo se hanno per fine studi e ricerche storiche, statistiche e scientifiche. Tali finalita' devono essere documentate nella richiesta e l'ammissione e' subordinata a condizioni che sono poste per evitare difficolta' al regolare funzionamento degli uffici. La consultazione per comprovati motivi di studio e' effettuata gratuitamente e con esenzione dall'imposta di bollo. Per il rilascio di copie e' dovuto il rimborso delle spese sostenute, secondo le tariffe stabilite dalla Giunta Comunale.

2. Per soddisfare le esigenze di cui al comma precedente, ai sensi dell'art. 24, comma 4, della legge 241/1990, sono sottratti al diritto di accesso i seguenti documenti:

- a) progetti e cartografie di edifici adibiti ad installazioni militari e ad aziende a rischio di incidente rilevante;
- b) progetti relativi ad edifici destinati all'esercizio dell'attivita' creditizia;
- c) provvedimenti in materia di ordine pubblico, prevenzione e repressione della criminalita';
- d) elenchi di coloro cui siano state applicate le sanzioni previste dalla vigente normativa antimafia; (la presente lett.d) e' stata annullata con Ord. Co.Re.Co. n. 4607/47853 del 26/02/1996)
- e) denunce ed esposti relativi a violazioni edilizie (la presente lett.e) e' stata annullata con Ord. Co.Re.Co. n. 4607/47853 del 26/02/1996);
- f) notizie e documenti relativi alla vita privata (la presente lett.f) e' stata annullata con Ord. Co.Re.Co. n. 4607/47853 del 26/02/1996);
- g) cartelle sanitarie di dipendenti comunali;
- h) provvedimenti relativi a trattamento sanitario obbligatorio (T.S.O.);
- i) pareri relativi a procedimenti amministrativi non ancora conclusi, ad eccezione che il richiedente non sia interessato (la presente lett. i) e' stata annullata con Ord. Co.Re.Co. n. 4607/47853 del 26/02/1996);

3. Possono essere sottratti al diritto di accesso i documenti di cui all'art. 8 del D.P.R. 27 giugno 1992, n. 352, con le modalita' stabilite nel presente regolamento e precisamente:

- a) quando, al di fuori delle ipotesi disciplinate dall'art. 12 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, dalla loro divulgazione possa derivare una lesione, specifica ed individuata, alla sicurezza e alla difesa nazionale, nonche' all'esercizio della sovranita' nazionale e alla continuita' e alla correttezza delle



# COMUNE DI SAN FELICE SUL PANARO

PROVINCIA DI MODENA  
C.A.P. 41038 - Tel. (0535) 84.361  
P. IVA 00668130362

- relazioni internazionali, con particolare riferimento alle ipotesi previste nei trattati e nelle relative leggi di attuazione;
- b) quando possa arrecarsi pregiudizio ai processi di formazione, di determinazione e di attuazione della politica monetaria e valutaria;
  - c) quando i documenti riguardino le strutture, i mezzi, le dotazioni, il personale e le azioni strettamente strumentali alla tutela dell'ordine pubblico, alla prevenzione e alla repressione della criminalità con particolare riferimento alle tecniche investigative, alla identità delle fonti di informazione e alla sicurezza dei beni e delle persone coinvolte, nonché all'attività di polizia giudiziaria e di conduzione delle indagini;
  - d) quando i documenti riguardino la vita privata o la riservatezza di persone fisiche, di persone giuridiche, di gruppi, imprese e associazioni, con particolare riferimento agli interessi epistolare, sanitario, professionale, finanziario, industriale e commerciale di cui siano in concreto titolari, ancorché i relativi dati siano forniti all'amministrazione dagli stessi soggetti cui si riferiscono. Deve comunque essere garantita ai richiedenti la visione degli atti dei procedimenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i loro stessi interessi giuridici.

(Il presente comma 3 è stato interamente annullato a seguito Ord. Co.Re.Co. n. 4607/47853 del 26/02/1996)

## ART. 8

### COMUNICAZIONE DELL'INIZIO DEL PROCEDIMENTO

1. Anche ai fini dell'esercizio del diritto di accesso, il responsabile di ciascuna unità organizzativa o del singolo procedimento, secondo le vigenti norme di legge, statutarie e regolamentari, comunica l'inizio del procedimento ai soggetti interessati, con le modalità di cui all'art. 8 della legge n. 241/1990, ove non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento.

## ART. 9

### RISPOSTA ALLA RICHIESTA DI ACCESSO

1. La risposta dell'ufficio competente deve essere comunicata ai richiedenti entro il termine stabilito dall'art. 25, comma 1, della legge n. 241/1990 e del regolamento sui termini del procedimento. In caso di rifiuto la risposta deve essere comunicata al richiedente mediante raccomandata con avviso di ricevimento.

2. Nella risposta devono essere indicati:

- a) l'ufficio che ha esaminato il procedimento di accesso;
- b) il documento oggetto della richiesta;
- c) l'eventuale procedimento cui fa riferimento;
- d) la data di presentazione della richiesta;

# COMUNE DI SAN FELICE SUL PANARO

PROVINCIA DI MODENA  
C.A.P. 41036 - Tel. (0535) 84.361  
P. IVA 00668130362

- e) la data di ricevimento della richiesta da parte dell'ufficio protocollo e dell'ufficio competente all'esame della medesima;
- f) l'esito della risposta;
- g) l'ufficio dove e' possibile prendere visione degli atti;
- h) specificazione dell'orario di apertura al pubblico dell'ufficio di cui alla lettera g);
- i) la motivazione dettagliata del rifiuto o del differimento e l'indicazione delle modalita' per eventuale ricorso;
- l) data e sottoscrizione da parte del responsabile del procedimento.

## ART. 10 TERMINI

1. IL procedimento di accesso deve svolgersi nel rispetto dei termini previsti dall'art. 25, comma 4, della legge n. 241/1990 e del regolamento comunale sui termini del procedimento.

2. Qualora la richiesta di accesso venga presentata nell'ambito di uno specifico procedimento amministrativo ai sensi dell'art. 10 della legge n. 241/1990 possono essere chiesti e fissati termini piu' brevi in relazione ai tempi di svolgimento del procedimento principale.

## ART. 11 UFFICIO INFORMAZIONI

1. Viene istituito l'Ufficio informazioni, cui viene preposto l'usciera, l'ufficio protocollo, il capo area amministrativa, con il compito di fornire tutte le informazioni necessarie al corretto e tempestivo esercizio del diritto di accesso.

2. Le richieste di accesso vanno presentate all'ufficio informazioni-protocollo che provvedera' a destinarle ai settori competenti, nel rispetto delle procedure e dei tempi previsti nel presente regolamento.

3. L'ufficio fornisce tutte le indicazioni necessarie all'individuazione degli atti e documenti oggetto del diritto di accesso, anche in via informale.

4. Le richieste di accesso e il relativo iter procedimentale verranno registrati anche in apposito archivio informatizzato, conformemente alle previsioni dell'art. 11 del D.P.R. n. 352/1992.

# COMUNE DI SAN FELICE SUL PANARO

PROVINCIA DI MODENA  
C.A.P. 41038 - Tel. (0535) 84.361  
P. IVA 00668130362

---

## ART. 12

### INFORMAZIONI CONTENUTE IN STRUMENTI INFORMATICI

1. A cura di ogni area, con cadenza periodica, verranno duplicati i supporti contenenti dati informatizzati. Il duplicato verra' conservato in locale non accessibile al pubblico ed utilizzato sotto la diretta responsabilita' del capoarea ragioneria.

2. Nel caso di richiesta di copie dei supporti informatici da parte dei soggetti che vi abbiano interesse per la tutela di situazioni giuridiche rilevanti, previa conclusione del procedimento amministrativo di cui al presente regolamento, ove la decisione sia favorevole all'accoglimento, l'interessato produrra' all'amministrazione un supporto magnetico sigillato, restando a suo carico le spese sostenute dall'amministrazione per la duplicazione stessa.

3. Con apposita convenzione, l'Ente puo' trasferire i dati informatizzati, con le limitazioni previste dalla legge, dallo Statuto e dal presente regolamento, in una banca-dati collegata in rete.

SEGR.S/LZ/ama  
DIRACCESS

## ART. 13

Norme particolari inerenti l'accesso alle informazioni in materia d'ambiente.

1. Le informazioni in possesso dell'Amministrazione Comunale relative all'ambiente sono rese disponibili a chiunque ne faccia richiesta, senza che questi ne debba dimostrare il proprio interesse, secondo le modalità di cui agli artt. seguenti e del DLGS 24/2/1997, n. 39.

## ART. 14

Casi di esclusione

1. Sono sottratte all'accesso le informazioni relative all'ambiente qualora dalla loro divulgazione possano derivare danni all'ambiente stesso o quando sussiste l'esigenza di salvaguardare:
  - a) la riservatezza delle deliberazioni delle autorità pubbliche, le relazioni internazionali e le attività necessarie alla difesa nazionale;
  - b) l'ordine e la sicurezza pubblici;
  - c) questioni che sono in discussione, sotto inchiesta, ivi comprese le inchieste disciplinari, o oggetto di un'azione investigativa preliminare, o che lo siano state;
  - d) la riservatezza commerciale ed industriale, ivi compresa la proprietà intellettuale;
  - e) la riservatezza dei dati o schedari personali;
  - f) il materiale fornito da terzi senza che questi siano giuridicamente tenuti a fornirlo.
2. Le informazioni non possono essere sottratte all'accesso se non quando sono suscettibili di produrre un pregiudizio concreto ed attuale agli interessi indicati al comma 1. I materiali e i documenti contenenti informazioni connessi a tali interessi sono sottratti all'accesso solo nei limiti di tale specifica connessione.
3. Il differimento all'accesso è disposto esclusivamente quando è necessario assicurare una temporanea tutela agli interessi di cui al comma 1. L'atto che dispone il differimento ne indica le specifiche motivazioni e la durata.
4. Il rifiuto e la limitazione dell'accesso sono motivati a cura del responsabile del procedimento di accesso, con riferimento puntuale ai casi di esclusione di cui al comma 1.

5. L'accesso alle informazioni puo' essere rifiutato o limitato quando la richiesta comporta la trasmissione di documenti o dati incompleti o di atti interni, ovvero quando la generica formulazione della stessa non consente l'individuazione dei dati da mettere a disposizione.

#### ART. 15

##### Modalita' del procedimento di accesso

1. L'esercizio del diritto di accesso consiste nella possibilita', su istanza del richiedente, di duplicazione o di esame delle informazioni di cui all'art. 2 del presente decreto.
2. Il responsabile del procedimento, le modalita' e le forme per l'esercizio del diritto di accesso sono individuati, in quanto applicabili, dagli artt. 2,3,4,5 e 6 del D.P.R 27 giugno 1992, n. 352 e successive modifiche ed integrazioni.
3. Quale struttura idonea a garantire l'effettivita' dell'accesso alle informazioni in materia ambientale, viene individuata la sezione ambiente, appartenente all'Area tecnica-manutentiva.
4. La visione e l'esame delle informazioni di cui al comma 1 deve essere disposta a titolo gratuito; il rilascio di copie di atti e la duplicazione di tali materiali e' subordinata al rimborso dei costi relativi alla riproduzione, fatte salve le disposizioni vigenti in materia di bollo, di diritti di ricerca e di visura.

#### ART. 16

##### Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore all'esecutivita' della delibera Consiliare di approvazione.